Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE FRODI
PREF III

Posiz. 28/6

DG PREF
Prot. Uscita del 22/12/2010
Numero: **0013856**
Classifica:

Roma

Ai Direttori degli Uffici periferici

e p.c. All' ICQRF I

Ai Direttori dei Laboratori

Ai Direttori degli uffici PREF I, II e IV

Alla Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore

Al Dipartimento delle politiche europee e internazionali

Al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità

LORO SEDI

All'Agenzia delle Dogane
Direzione Centrale Tecnologie per l'innovazione
Ufficio integrazione tecnologica
Via Mario Carucci, 71
00143 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile, 55
00162 ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Viale Romania, 45
00197 ROMA

All'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato
Via Giosuè Carducci
00187 ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

All'ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

Alla Legacoop agroalimentare
Via G.A. Guattani, 9
00161 ROMA

Alla Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Alla Confagricoltura
Corso Vittorio Emanuele, 101
00186 ROMA

Alla C.I.A.
Via Mariano Fortuny, 20
00196 ROMA

Alla COPAGRI
Via Isonzo, 34
00198 ROMA

Alla CONFCOOPERATIVE
Borgo S. Spirito, 78
00193 ROMA

Alla Fedagri Confcooperative
Via Torino, 146
00184 ROMA

Alla FEDERVINI
Via Mentana, 2/B
00185 ROMA

Alla Confederazione Italiana della Vite e del Vino - Unione Italiana Vini
Via S. Vittore al Teatro, 3
20123 MILANO

All'ASSOENOLOGI
Via Privata Vasto, 3
20121 MILANO

All'UNAVINI
Via Alba, 15
12050 CASTAGNITO (CN)

Alla FEDERDOC
Via Piave, 24
00187 ROMA

All'Assodistil
Via Torino, 146
00184 Roma

OGGETTO: trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, mediante la scorta del Documento Amministrativo di Accompagnamento elettronico (e-AD).

./.

Com'è noto, a partire dal 1° gennaio 2011, anche in l'Italia sarà obbligatorio il Documento Amministrativo di Accompagnamento elettronico (*e*-AD) per il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, previsto ai sensi della Direttiva 2008/118/CE (che abroga la Direttiva (CEE) 92/12), del Regolamento (CE) n. 684/09 (che abroga il Reg. (CEE) n. 2719/1992) e del D.Lgs n. 48/2010.

In particolare, in conseguenza dell'entrata in funzione del sistema denominato E.M.C.S. *(Excises Movements Control System)* tutti i Documenti *e-AD* ricevuti e/o inviati da un deposito fiscale e, quindi, anche da uno stabilimento vitivinicolo, ad eccezione dei piccoli produttori di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 504/95 e degli altri casi individuati negli ultimi due capoversi del punto n. 1 della circolare 16/D, prot. n. 159505 del 21 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Dogane, saranno emessi unicamente per via telematica, tramite validazione effettuata dalle strutture informatiche dell'Agenzia delle Dogane.

Peraltro, come previsto dalla citata legislazione doganale, ogni trasporto dovrà comunque essere scortato da un documento cartaceo, ovvero una copia stampata dell'*e*-AD o da altro documento commerciale, che indichi in modo chiaramente identificabile l'ARC (codice di riferimento amministrativo attribuito dal sistema informatizzato dell'Ag. Delle Dogane all'*e*-AD), oppure da un documento emesso a seguito di procedure di riserva.

Secondo la citata disciplina comunitaria delle accise, quindi, le nuove modalità di emissione del menzionato documento di accompagnamento elettronico renderanno inapplicabili gli adempimenti previsti dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 436/09 e dagli articoli 3, comma1, 4, 5 e 6 del DM n. 768/94 relativamente alla numerazione progressiva prestampata, alla timbratura preventiva e alla convalida del documento amministrativo di accompagnamento cartaceo (DAA).

In tal senso, l'Agenzia delle Dogane, con la Determinazione Direttoriale prot. n. 158235/RU del 7 dicembre u.s., (All. n. 4 e 5) e con le prime istruzioni operative di cui alla già citata Circolare n. 16/D, ha dato attuazione alla normativa comunitaria e nazionale sopra indicata (All. nn. 1, 2 e 3), dettagliando le modalità funzionamento del sistema di circolazione dei prodotti oggetto dell'*e*-AD (si segnala, inoltre, per gli eventuali approfondimenti, la sezione dedicata all'*e*-AD del sito internet dell'Agenzia delle Dogane, reperibile al seguente URL: http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Agenzia/Accise/Telematizzazione+delle+accise/DAA+telematico/.)

Ciò premesso, nelle more di un intervento legislativo della Commissione UE, in ordine alla modifica del Regolamento (CE) n. 436/09, al fine di adeguare quest'ultimo alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia di accise, si intende che a partire dal 1° gennaio p.v., non sono più validi i DAA cartacei per il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione.

Si richiama, tuttavia, l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di garantire il rispetto degli adempimenti tuttora previsti dalla richiamata normativa vitivinicola comunitaria e nazionale, in particolare nel caso del ricorso alle procedure di riserva (art. 9 della citata Determinazione) per l'emissione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, qualora per gli stessi trasporti non sia possibile ottenere l'ARC al momento dell'inizio del trasporto.

Nella particolare casistica sopra individuata, infatti, le modalità previste dalla normativa sulle accise non possono essere ritenute adeguate per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 436/2009, in vista delle finalità indicate dal 32° considerando del regolamento medesimo.

Ciò premesso, si fa presente che, nella casistica in questione, parallelamente agli adempimenti previsti dall'articolo 9 della citata Determinazione, deve comunque essere debitamente compilato un documento "Mod. IT" numerato, timbrato e convalidato secondo le modalità recate dagli articoli 3, comma 1, 4, 5 e 6 del DM n. 768/94.

Si aggiunge che, nel caso in cui debba emettersi un e-AD da parte di un operatore per il quale ricorra l'applicazione dell'articolo 33 del Reg. (CE) n. 436/2009, dovrà essere, parallelamente, debitamente compilato un documento "Mod. IT" numerato e timbrato secondo le modalità recate dagli articoli 3, comma 1 e 4, del DM n. 768/94: lo stesso documento dovrà, in tal caso, essere convalidato dall'Ufficio periferico territorialmente competente.

Si fa presente che sarà cura dello scrivente informare le SS.LL, non appena possibile, circa le modalità di accesso al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane, al fine di consentire a codesti Uffici periferici di svolgere le funzioni istituzionali di controllo sulla circolazione dei prodotti vitivinicoli oggetto di trasporto tramite l'e-AD.

L'Ispettore Generale Capo
(dott. Giuseppe Serino)

^^^^^^^^^^^^

Allegati:
1. Direttiva 2008/118/CE;
2. Regolamento (CE) n. 684/2009;
3. Decreto Legislativo n. 48/2010
4. Determinazione Direttoriale prot. n. 158235/RU del 7 dicembre 2010 dell'Agenzia della Dogane;
5. Circolare n. 16/D, prot. n. 159505 del 21 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Dogane.